

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Terna, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un New Deal per i consumatori di energia» (COM(2015) 339 final) e «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» (COM(2015) 340 final)	41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato allo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre 2015 la relatrice e il Governo hanno espresso il

parere sulle proposte emendative presentate.

Avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 1. Avverte altresì che l'eventuale approvazione dell'emendamento Ricciatti 1.2, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice e accettata dal Governo, determinerebbe l'assorbimento dei restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Constata quindi l'assenza della deputata Ricciatti e, non essendovi obiezioni, accantona l'esame dell'articolo 1.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2. Chiede, quindi, ai presentatori dell'emendamento Quintarelli 2.1 se accettino la riformulazione proposta dalla relatrice.

Adriana GALGANO (SCpI) accetta la riformulazione dell'emendamento Quintarelli 2.1, di cui è cofirmataria.

Marco DA VILLA (M5S), nel condividere lo spirito dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), sottolinea, in particolare, che sussiste un'ambiguità sul termine « sistema » contenuto nel titolo del provvedimento che si riferisce alla modalità di mettere volontariamente (da parte dei produttori) a disposizione dei consumatori un meccanismo di agevole e immediato utilizzo che consenta loro di conoscere l'origine dei componenti e tutte le fasi di produzione dell'articolo che intendono acquistare. I « sistemi di tracciabilità » dell'articolo 2 si riferiscono invece alle tecnologie che rendono possibile leggere le informazioni che i produttori intendono mettere a disposizione dei consumatori attraverso l'utilizzo di codici recanti segni unici e non riproducibili ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni. Dichiarando quindi di voler sottoscrivere l'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*).

Caterina BINI (PD), *relatrice*, nel sottolineare che l'articolo 2 si riferisce, in particolare, all'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili, ritiene opportuno rinviare le questioni poste dal collega Da Villa al coordinamento formale del testo.

Gianluca BENAMATI (PD), osserva che il sistema di tracciabilità si basa su diverse tecnologie, si associa alle considerazioni della relatrice Bini.

La sottosegretaria Simona VICARI specifica che la questione non appare sostanziale e che i sistemi di tracciabilità dei prodotti possono avere carattere obbligatorio o volontario, puntualizzando, peraltro, che quest'ultimo si declina in numerose sfaccettature.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emen-

damento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Galgano 2.2 e Allasia 2.3.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità del proprio emendamento 2.4.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 2.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), risulta assorbita solo la parte consequenziale dell'emendamento Da Villa 2.5, essendo stato espresso parere contrario sulla parte restante.

Marco DA VILLA (M5S) ritira il proprio emendamento 2.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Quintarelli 2.6 e 2.7.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.8.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Ricciatti: si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 2.9 e 2.11. Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione della dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Allasia 2.10 è assorbito.

Marco DA VILLA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 2.12 volto ad estendere il sistema di tracciabilità di un prodotto anche alla catena di distribuzione, la quale potrebbe peraltro essere tra i beneficiari degli incentivi previsti. Chiede, quindi, alla relatrice e al Governo le motivazioni circa il parere contrario espresso.

Angelo SENALDI (PD), pur comprendendo le finalità e le motivazioni dell'emendamento Da Villa 2.1, ritiene che l'estensione del meccanismo della tracciabilità attraverso l'utilizzo di un codice unico e non replicabile a tutta la catena della distribuzione complicherebbe e appesantirebbe l'intero processo delineato nel provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Da Villa 2.12 e Allasia 2.13.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 2.14 volto a prevedere l'utilizzo del sistema Glifitaly dell'Agenzia delle dogane.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 2.14.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Mucci 2.15 e Quintarelli 2.16. Constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 2.17.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 2.18.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quintarelli 2.1 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Quintarelli 2.19 e 2.20.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 2.21.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 2.22.

Adriana GALGANO (SCpI) ritira l'emendamento Quintarelli 2.23, di cui è cofirmataria.

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 2.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ricciatti 2.24 e Fantinati 2.26.

Marco DA VILLA (M5S) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 2.01, invitando relatrice e Governo a riconsiderare il parere espresso anche attraverso una eventuale riformulazione. Sottolinea che l'articolo aggiuntivo è volto a sottrarre al vincolo della riservatezza aziendale i dati relativi all'origine della produzione o delle importazioni delle materie prime in ambito alimentare al fine della tutela costituzionale della salute.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la questione trattata nell'articolo aggiuntivo Da Villa 2.01 sia di notevole rilievo, ma non aderente alle finalità del provvedimento in esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che la materia trattata nell'articolo aggiuntivo Da Villa 2.01, relativa alla riservatezza dei dati aziendali non è ancora armonizzata a livello europeo. È attualmente in discussione una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Rileva che la Commissione europea ha formulato una proposta di regolamentazione COM(2013)0813 che sarà esaminata dal Parlamento europeo in sede plenaria nel mese di marzo 2016.

Caterina BINI (PD), *relatrice*, nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata nell'articolo aggiuntivo Da Villa 2.01, riterrebbe opportuno attendere la definizione di un quadro unitario a livello europeo.

Marco DA VILLA (M5S) giudica che la tematica affrontata nel proprio articolo

aggiuntivo 2.01 si inserisca coerentemente con le finalità proprie dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Ritiene peraltro che la disposizione, in attesa della definizione della materia a livello europeo, potrebbe essere intanto approvata salvo poi provvedere eventualmente alla sua armonizzazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Da Villa 2.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, riprende l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiede alla collega Ricciatti se accetti la riformulazione proposta al suo emendamento 1.2.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 1.2.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Ricciatti 1.2 (*Nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ricciatti 1.2 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Ricciatti 1.3, 1.4 e 1.5.

Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ricciatti 3.1, 3.2 e 3.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fantinati 3.5 e gli identici emendamenti Fantinati 3.6 e Ricciatti 3.7.

Marco DA VILLA (M5S) ritira il proprio emendamento 3.8.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 3.10.

La Commissione approva l'emendamento Benamati 3.9 (*vedi allegato*).

Adriana GALGANO (SCpI) ritira il proprio emendamento 3.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Marietta TIDEI (PD) ritira i propri emendamenti 4.1 e 4.2.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.01.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 4.02 volta a prevedere una modifica dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003.

Caterina BINI (PD), *relatrice*, fa presente l'emendamento ripropone parte della disciplina vigente soggetta a procedura di infrazione europea. Non ritiene pertanto opportuno introdurre nuovamente nel testo un richiamo alla legge n. 350 del 2003.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.02.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, essendo pertanto concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre.

Audizione di rappresentanti di Terna, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Un New Deal per i consumatori di energia » (COM(2015) 339 final) e « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » (COM(2015) 340 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.25.

ALLEGATO

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di promuovere fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

1. 2. *(Nuova formulazione)* Ricciatti, Ferrara.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti, attestati da codici non replicabili, finalizzati alla tutela del consumatore).

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscere l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e la provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di

lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.

2. I codici di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono riferimenti riscontrabili anche *online* ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1, sono stabilite, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale:

a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;

b) le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle

disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;

Conseguentemente:

la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: Agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili;

all'articolo 4, dopo la parola: codici *sopprimere le parole:* multidimensionali e.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Quintarelli, Galgano, Bargerò, Capua, Bombassei, Catalano, Carrozza, Tinagli, Barbanti, Mucci, Bruno Bossio, Bergamini, Da Villa.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), prima della parola: piccole *inserire la seguente:* micro,.

3. 5. Fantinati.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

*** 3. 6.** Fantinati.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

*** 3. 7.** Ricciatti, Ferrara.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: paragrafo (3).

3. 9. Benamati, Cani.